

Vito Velluzzi

# Le Preleggi e l'interpretazione

Un'introduzione critica



Edizioni ETS



[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

© Copyright 2013

EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

[info@edizioniets.com](mailto:info@edizioniets.com)

[www.edizioniets.com](http://www.edizioniets.com)

Distribuzione

PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN 978-884673739-7

## INDICE

INDICE	7
PRESENTAZIONE	11
INTRODUZIONE	13
Capitolo I	
LE CONCEZIONI E GLI ARGOMENTI DELL'INTERPRETAZIONE	
1. Le concezioni dell'interpretazione giuridica	17
2. Formalismo interpretativo	19
3. Scetticismo interpretativo	21
4. Concezione intermedia	23
5. Per una concezione moderatamente scettica dell'interpretazione	24
6. Che cosa sono e a che cosa servono gli argomenti interpretativi	30
7. Argomento letterale e argomento <i>a contrario</i>	35
8. Argomenti teleologici	39
9. L'argomento a maggior ragione e la riduzione teleologica	44
10. Argomenti sistematici	46
11. Interpretazione estensiva, restrittiva ed evolutiva.	53
Capitolo II	
GLI ARTICOLI 12 E 14 DELLE PRELEGGI	
1. L'articolo 12 delle Preleggi	57
2. Il significato proprio delle parole secondo la connessione di esse	72
3. L'intenzione del legislatore	74
4. Il 2° comma: rinvio	75
5. L'ambito di applicazione dell'art. 14 delle Preleggi	76
6. Le norme eccezionali (con un cenno all'articolo 13)	80
7. Lacune del diritto, integrazione giuridica e analogia	84

8. Definizione ed elementi dell'analogia giuridica	86
9. Il costante assillo: la distinzione tra interpretazione estensiva e analogia	91
10. Giudizio di costituzionalità, ragionevolezza e analogia	99
11. I principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato	101
CONCLUSIONI	107
DECISIONI CITATE	111
BIBLIOGRAFIA	115

*Non bisognerebbe dimenticarsi in nessun istante della giornata  
una regola elementare: se un filosofo non si fa capire, va evitato*

A. TORNO, *Elogio dell'egoismo*, Milano, 2012, p. 8



## PRESENTAZIONE

Questo lavoro mette a frutto due differenti percorsi, quello di ricerca e quello didattico. Ho già avuto modo di occuparmi ripetutamente di interpretazione giuridica sia con gli addetti ai lavori, sia con gli studenti. Sovente negli scritti e nelle lezioni sono stati chiamati in causa gli artt. 12 e 14 delle cosiddette Preleggi, collocate dal legislatore del 1942 prima del Codice civile col nome *Disposizioni sulla legge in generale*. Questi articoli si sono rivelati un terreno proficuo, indipendentemente dai loro pregi e dai loro difetti, per riflettere su svariati problemi di ampia e più ristretta portata riguardanti l'interpretazione giuridica. Ragionare sugli articoli 12 e 14 delle Preleggi consente, infatti, di introdurre le concezioni e gli argomenti dell'interpretazione giuridica, di approfondire le questioni problematiche afferenti alla specifica disciplina disposta dai due articoli e di porre in relazione tra loro tutti questi temi.

Di recente ho compiuto un primo tentativo di connettere il tema generale dell'interpretazione giuridica alla disciplina legale dettata per l'interpretazione della legge [mi riferisco al commento agli articoli 12, 13 e 14 delle Preleggi, pubblicato nel volume *Delle persone*, I, a cura di Angelo Barba e Stefano Pagliantini, *Commentario del Codice civile* (diretto da Enrico Gabrielli), Torino, 2012, 215-301], tentativo di cui il presente libro costituisce l'aggiornamento, la rivisitazione e il completamento.

Ciò premesso, ho ritenuto opportuno pubblicare questo breve libro sulla disciplina legale dell'interpretazione della legge essenzialmente per quattro ragioni.

Innanzitutto per portare a compimento il percorso di studi che ha avuto quale esito intermedio il commento sopra menzionato.

In secondo luogo per mettere il lavoro a disposizione degli studenti del mio corso di *Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica* a mo' di introduzione ragionata (o critica, come recita il sottotitolo) all'argomento.

In terzo luogo per sottoporre le riflessioni contenute nel volumetto a una (potenziale) platea di lettori non limitata ai cultori del diritto civile, visto che il tema affrontato interseca più o meno tutti i settori dell'esperienza giuridica e interessa, non certo in maniera marginale, i filosofi del diritto (categoria alla quale appartiene pure il sottoscritto).

In quarto luogo per gratitudine verso molti colleghi. Essi hanno letto con solerzia le riflessioni che hanno preceduto questo piccolo libro e mi hanno riferito impressioni, perplessità e osservazioni importanti. Molti di loro mi hanno rivolto l'esortazione a far maturare il lavoro fino allo stadio di libretto, anche se la responsabilità della scelta e dei contenuti, non v'è bisogno di dirlo, è solo mia. Per tutte queste ragioni ritengo che meritino una testimonianza, per quanto inadeguata, della considerazione da me accordata ai loro amichevoli sforzi. Li ringrazio tutti, ma il ringraziamento collettivo non basta per le persone con le quali ho contratto il debito più gravoso, mi riferisco a Gaetano Carlizzi, Enrico Diciotti, Francesco Ferraro, Aurelio Gentili, Tommaso Greco, Riccardo Guastini, Mario Jori, Lorenzo Milazzo, Massimo Monteduro, Gianluca Navone, Mauro Orlandi, Luca Pelliccioli, Giorgio Pino, Paolo Pizza, Francesca Poggi, Maddalena Rabitti, Giovanni Battista Ratti, Mario Ricciardi, Andrea Rossetti e Aldo Schiavello.

Ho confrontato una parte di questo lavoro con gli autorevoli colleghi filosofi del diritto liguri in un seminario svoltosi all'Università di Genova: senza quella discussione alcuni pezzi del libro non sarebbero gli stessi.

Non so se questo breve libro sia in grado di suscitare l'interesse degli studiosi e allo stesso tempo di risultare proficuo per i discenti, lascio che lo decidano i lettori dell'uno e dell'altro gruppo, mi avvio perciò a concludere la presentazione fornendo tre avvertenze: a) laddove vengono citate decisioni della Corte di Cassazione senza ulteriori specificazioni, bisogna intendere la citazione riferita alla Cassazione civile; b) il testo delle disposizioni normative oggetto precipuo del libro è stato riprodotto di seguito alla bibliografia; c) per comprendere a fondo i contenuti di questo lavoro è indispensabile leggere le note a piè di pagina, specie per ciò che concerne i riferimenti alle decisioni giudiziali.

*Vito Velluzzi*



## INTRODUZIONE

La disciplina legale dell'interpretazione della legge ha costituito un oggetto di studio discusso dai filosofi del diritto e dai cultori delle varie discipline di diritto positivo. Non è un caso, infatti, che nel suo noto e apprezzato commento all'art. 12 delle Preleggi Rolando Quadri abbia scritto:

Forse nessun articolo di legge ha avuto una storia più tormentata di questo, sulla cui giustificazione, sulla cui collocazione sistematica, sulla cui natura e valore, sul cui senso si riflettono, come in uno specchio, tutte le divergenze che separano, secondo quanto si è già detto, i vari orientamenti della scienza del diritto e della giurisprudenza pratica e, in definitiva, gli atteggiamenti più diversi della coscienza giuridica. In effetti questo è l'articolo fra tutti il più pretenzioso perché investe in tutti i suoi aspetti la vita del diritto, fissando i rapporti che devono sussistere fra legislazione e giurisdizione<sup>1</sup>.

L'illustre commentatore ha inserito il brano citato nel paragrafo riguardante la genesi del 1° comma dell'art. 12, ma le parole espresse possono riferirsi senza indugio e problema alcuno anche al 2° comma del medesimo articolo e all'art. 14, stante la stretta parentela tra quanto sostenuto dal Quadri e i contenuti di tutte queste disposizioni normative. L'art. 12 è, dunque, pretenzioso<sup>2</sup>. L'interpretazione costituisce, infatti, un problema centrale della

<sup>1</sup> QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale*, Artt. 10-15, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974, 207-208; che l'art. 12 delimiti il rapporto tra giudice e legislatore è sostenuto, tra gli altri, anche da BETTI, *Interpretazione della legge e degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica)* (1949), Milano, 1971, 261-276. Quanto disposto dall'art. 12 «appartiene al modo di essere, ontologico e deontologico, della lettura di norme giuridiche» secondo GALLO M., *Moralité*, Napoli, 2011, 53. È stato e continua a essere un critico autorevole e feroce dell'articolo 12, soprattutto del 2° comma, Paolo Grossi, tra i molteplici scritti v. per esempio GROSSI, *I domini collettivi come realtà complessa nei rapporti col diritto statale*, in *Riv. dir. agr.*, 1997, 261 ss., ove si considera l'articolo «sciaguratamente vigente».

<sup>2</sup> Lo stesso vale per l'art. 14 e varrebbe per l'art. 13 se non fosse stato abrogato (in merito v. *infra* §6 del capitolo secondo) e valeva anche per i cosiddetti precedenti storici di queste disposizioni (per l'art. 12 è d'obbligo il rinvio a GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari al codice civile del 1942. Un problema di diritto costituzionale?*, in *Foro it.*, 1969, V, 112-132; più

riflessione giuridica e filosofica alle spalle del quale si collocano interrogativi fondamentali, su tutti: che cos'è o che cosa deve essere il diritto? Regolare o pretendere di regolare l'interpretazione significa, quindi, dire o pretendere di dire indirettamente che cos'è o che cosa deve essere il diritto: opera del legislatore, dei giudici o del legislatore e dei giudici assieme?<sup>3</sup>.

Ciò appurato, lo studio degli artt. 12 e 14 delle Preleggi potrebbe assumere, quindi, una piega generale, filosoficamente e giuridicamente rarefatta. Non è ciò che si intende fare in questo libro, ma la consapevolezza della profondità delle questioni filosofico-giuridiche che stanno dietro i due articoli è necessaria per evitare di impegnarsi in una dissertazione che, guardando solo alla formulazione degli enunciati normativi, prescinda dall'inserirli in un più ampio quadro di riferimento.

È opportuno che questo quadro non sia quello del concetto o della definizione di diritto; è altrettanto opportuno, però, che il quadro sia quello delle concezioni dell'interpretazione giuridica e degli argomenti interpretativi. Si tratta, infatti, dei temi dai quali è pressoché impossibile affrancarsi se si vuole comprendere il senso e si vogliono cogliere i problemi della disciplina legale dell'interpretazione giuridica (della legge)<sup>4</sup>.

di recente MARCENÒ, *La neutralizzazione del potere giudiziario*, Napoli, 2009, 5-81; CIERVO, *Saggio sull'interpretazione adeguatrice*, Roma, 2012, 119-129).

<sup>3</sup> Per la distinzione tra problemi fondamentali e centrali della filosofia del diritto v. JORI, PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino, 1995, 119: «Possiamo, in altre parole, chiamare problemi centrali di una disciplina [...] quelli che incontriamo ineluttabilmente nell'affrontare qualunque altro problema, senza che essi siano peraltro il punto di partenza e il fondamento filosofico delle domande e delle risposte: questi punti di partenza sono invece le soluzioni dei problemi fondamentali. Questa distinzione non riguarda solo i problemi di conoscenza e descrizione (epistemologici), ma anche quelli di valore, cioè etico-politici». Sul punto si veda anche BARBERIS, *Manuale di filosofia del diritto*, Torino, 2011, 210: «Se invece si usa "interpretazione" nel senso specifico di attribuzione di significato [...] allora è più difficile considerare l'interpretazione come problema fondamentale della filosofia del diritto: essa appare, al massimo, come problema centrale» (corsivo dell'autore), e CARCATERRA, *Del metodo dell'interpretazione giuridica*, in MODUGNO (a cura di), *Esperienze giuridiche del '900*, Milano, 2000, 64: «la determinazione di ciò che è il diritto, non può, logicamente, non incidere sull'interpretazione».

<sup>4</sup> Ciò in quanto gli articoli in questione trattano di argomenti interpretativi e anche perché il ruolo o il peso di taluni argomenti varia a seconda della concezione dell'interpretazione giuridica seguita, si veda VILLA, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, Torino, 2012, 44: «Il fatto è che le teorie e le concezioni dell'interpretazione, e in modo particolare quelle parti di queste strutture che si occupano delle tecniche di giustificazione delle decisioni giudiziali (gli argomenti interpretativi), sono influenzate in modo rilevante da un complesso di valutazioni che prospettano quella che dovrebbe essere la funzione dell'interprete all'interno delle nostre organizzazioni giuridiche, e in modo particolare la funzione del giudice-interprete»; v. pure TARUFFO, *Il giudice e la «Rule of Law»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1999, 943: «ogni teoria dell'interpretazione "porta con sé" una immagine particolare del giudice, ed ogni definizione del

Sarebbe davvero difficile, per non dire impossibile, discutere sensatamente dell'importanza, inutilità, superfluità, costituzionalità materiale<sup>5</sup>, superamento degli artt. 12 e 14 delle Preleggi senza aver prima trattato delle concezioni dell'interpretazione giuridica, poiché questi giudizi dipendono in buona misura, se non del tutto, dall'impostazione generale che si segue in tema di interpretazione giuridica<sup>6</sup>.

È altrettanto complicato esaminare con attenzione le nozioni di significato proprio delle parole, intenzione del legislatore, materie analoghe, principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, senza aver collocato tali nozioni all'interno del contesto degli argomenti interpretativi (e integrativi)<sup>7</sup>.

Per questa ragione la discettazione contenuta in queste pagine muove, per così dire, da lontano ma non troppo, ossia dalle varie concezioni dell'interpretazione giuridica, per passare poi a esaminare la nozione di argomento interpretativo, nonché la struttura, la varietà degli argomenti interpretativi

ruolo del giudice "porta con sé" una specifica concezione dell'interpretazione. Di conseguenza, le variazioni nella teoria implicano variazioni nella definizione del ruolo istituzionale del giudice (e forse, in qualche misura, nel modo in cui i giudici interpretano il loro ruolo) e viceversa».

<sup>5</sup> Come sostiene, per esempio, SORRENTINO, *Le fonti del diritto amministrativo*, in *Tratt. Santaniello*, Padova, 2007, 22-25, specie 22-23: «Natura sostanzialmente costituzionale deve essere riconosciuta anche alle norme sull'interpretazione del diritto, sebbene esse, nel nostro come in altri sistemi, siano espresse in apertura al codice civile. Infatti tali norme, pur dirette all'interprete, attengono all'efficacia dei comandi giuridici, alla loro effettività e, sul piano istituzionale, ai rapporti tra i soggetti che producono il diritto e coloro che, essendovi sottoposti, sono chiamati ad applicarlo [...] Conseguentemente siffatte regole non riguardano soltanto la fase della *legis executio*, contrapposta a quella della *legis latio* delle norme sulla produzione, ma concernono anche il momento della normazione, nella misura in cui attengono all'efficacia delle fonti nell'ordinamento [...] impone all'interprete il riferimento all'analogia (*legis e iuris*) per la risoluzione dei casi non espressamente disciplinati dal diritto scritto (art. 12 delle Preleggi), significa bensì disciplinare i poteri dell'interprete, ma significa anche attribuire alle norme dettate dal legislatore per la disciplina di taluni casi efficacia normativa per casi diversi e non previsti, al di là quindi della volontà espressa dal legislatore stesso». Per una rassegna della opinioni espresse in dottrina sul valore costituzionale dell'art. 12 delle Preleggi v. REGASTO, *L'interpretazione costituzionale. Il confronto tra "valori" e "principi" in alcuni ordinamenti costituzionali*, Rimini, 1997, 41 ss.

<sup>6</sup> Riassume bene e con dovizia di riferimenti il dibattito dottrinale intorno al senso nel sistema giuridico italiano degli artt. 12 e 14 delle Preleggi TULLIO, sub artt. 12, 13 e 14, in PERLINGIERI G. (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 2009, 164 e 216-217. Imprescindibile sul punto TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1980, cap. VI, ed emblematicamente 287 ove si legge: «Si tratta di normazioni che danno luogo a notevoli problemi anche pratici e hanno suscitato dibattiti dottrinali a non finire».

<sup>7</sup> Distinguere gli argomenti interpretativi dagli argomenti integrativi significa distinguere l'interpretazione dall'integrazione. Il punto sarà affrontato più avanti, ma si rinvia sin da ora a VELLUZZI, *La distinzione tra analogia giuridica ed interpretazione estensiva*, in MANZIN, SOMMAGGIO (a cura di), *Interpretazione giuridica e retorica forense*, Milano, 2006, 133-148.

(capitolo primo) per approdare così, sulla scorta delle considerazioni compiute, all'esame accurato e consapevole dei contenuti degli artt. 12 e 14 delle Preleggi (capitolo secondo)<sup>8</sup>.

Prima di procedere oltre e per chiudere questa introduzione è bene fornire alcune puntualizzazioni lessicali.

Nel prosieguo si useranno col medesimo significato i sintagmi disposizione normativa, disposizione giuridica, enunciato normativo e formulazione normativa. Tutti i sintagmi vengono intesi come enunciato delle fonti del diritto legislativo. Per norma o norma giuridica si intende il contenuto di significato degli enunciati suddetti<sup>9</sup>. Si reputano sinonime le espressioni determinazione, ascrizione e attribuzione del significato; lo stesso vale per ordinamento giuridico e sistema giuridico: confido che i filosofi del diritto più sofisticati siano clementi e perdonino la sbrigativa assimilazione. Per giurisprudenza non si intende la scienza giuridica, bensì l'insieme dei giudici o una parte dell'insieme.

L'ultima puntualizzazione: si assume quale soggetto paradigmatico dell'interpretazione il giudice, ossia il soggetto chiamato istituzionalmente a interpretare disposizioni giuridiche al fine di dirimere controversie.

<sup>8</sup> Due commenti agli artt. 12 e 14 delle Preleggi che non trascurano i profili generali dell'interpretazione giuridica sono quelli di CHIASSONI, *Commento agli artt. 12 e 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile*, in ALPA, MARICONDA (a cura di), *Codice civile commentato*, Milano, 2005, 102-162 (seconda edizione del 2013, le citazioni prive di ulteriori specificazioni si riferiscono alla prima edizione del 2005) e di RIZZO, *Le disposizioni preliminari*, in PERLINGIERI P. (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli, 1991, sub artt. 12 e 14.

<sup>9</sup> Sui vari modi in cui la distinzione tra disposizione e norma è stata intesa, da Crisafulli sino a Guastini, v. BONSIGNORI, *Diritto, valori, responsabilità*, Torino, 1997, 103-157. Intendere la disposizione come l'enunciato delle fonti e la norma come il significato dell'enunciato è abitudine consolidata della dottrina e della giurisprudenza costituzionali (v. per tutti ZAGREBELSKY, MARCENÒ, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, 363 ss.), ma si tratta di lessico non negletto neppure alla giurisprudenza ordinaria, a mo' di esempio v. Cass. pen., 17.1.2007, n. 15819, in *Cass. pen.*, 4, 2008, 1322: «È disposizione un enunciato linguistico appartenente ad un documento normativo. È norma, invece, il suo contenuto di senso, il suo significato, dipendente dall'interpretazione di una o più disposizioni o di uno o più frammenti di esse. La norma è dunque il frutto dell'attività interpretativa». Una precisazione dovuta al lettore: tutto questo commento si ispira al modo in cui l'interpretazione giuridica viene abitualmente studiata dai filosofi analitici del diritto. Per una recente e ben riuscita sintesi della prospettiva dell'ermeneutica giuridica, qui non considerata v. CARLIZZI, OMAGGIO, *Ermeneutica e interpretazione giuridica*, Torino, 2010 e *ivi* ampi ragguagli bibliografici; per la storia dell'ermeneutica giuridica contemporanea CARLIZZI, *Contributi alla storia dell'ermeneutica giuridica contemporanea*, Napoli, 2012; è sempre efficace e rigorosa l'autorevole ricostruzione di MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica* (1978), in ID., *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, Milano, 1996, 1-23; per un raffronto tra le impostazioni ermeneutica e analitica con riferimento all'interpretazione giuridica v. ATIENZA, *Hermenéutica y filosofía analítica en la interpretación del Derecho*, in LIFANTE VIDAL (editore), *Interpretación jurídica y teoría del Derecho*, Lima, 2010, 67-91.